

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 novembre 2012, n. 267

Regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. (13G00070)

(GU n.80 del 5-4-2013)

Vigente al: 5-4-2013

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, ed in particolare i commi da 5 a 10 dell'articolo 7, inerenti l'istituzione di un apposito centro di responsabilità amministrativa presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti facente capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'afflusso dei proventi delle attività del Servizio tecnico centrale nell'unità previsionale di base relativa al medesimo centro di responsabilità;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 43, comma 4;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ed i relativi decreti attuativi;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche ed i relativi decreti attuativi;

Visto l'articolo 67, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 con il quale sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005 con il quale sono state approvate le norme tecniche per le costruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 con il quale sono state approvate le norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1996, n. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.

246, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, ed in particolare l'articolo 8, comma 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente disposizioni legislative in materia edilizia ed in particolare l'articolo 59;

Visto l'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2000, n. 120, recante «Criteri generali per l'adozione dei regolamenti di individuazione delle prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, da sottoporre a contributo»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 14 luglio 2008;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 15960 del 27 aprile 2012 ai sensi della citata legge n. 400 del 1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2011 recante la nomina del dott. Mario Ciaccia a Sottosegretario di Stato alle infrastrutture ed ai trasporti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2011 recante la delega al Vice Ministro dott. Mario Ciaccia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2011, n. 301;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 recante l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dott. Mario Ciaccia, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle attività ricomprese all'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzate:

a) al rilascio della concessione ai laboratori di prova di cui all'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla vigilanza sugli stessi;

b) alla qualificazione e vigilanza della produzione degli acciai per cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche, compresi i profilati formati a freddo o saldati senza trattamento termico, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

c) al rilascio del certificato di idoneità tecnica per i sistemi costruttivi prefabbricati ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

d) alla qualificazione e vigilanza sulla produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie dichiarata ai sensi della legge 5

novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

e) al rilascio dell'autorizzazione alla produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie controllata, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

f) alla qualificazione e vigilanza della produzione di sistemi antisismici o similari, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

g) alla qualificazione e vigilanza della produzione di elementi strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare incollato, pannelli a base di legno, esplicitata, in attesa della completa definizione delle procedure comunitarie per il rilascio della marcatura CE, secondo le indicazioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

h) al rilascio della concessione ai laboratori di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce e in situ di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, ed all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla vigilanza sugli stessi;

i) alla qualificazione, deposito e vigilanza della produzione di materiali, prodotti e sistemi costruttivi non coperti da marcatura CE, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

j) al rilascio del certificato di idoneità all'uso tramite procedure di equivalenza ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

k) all'abilitazione di organismi di certificazione degli stabilimenti di produzione del calcestruzzo industrializzati nonché vigilanza sugli stessi ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

l) alla qualificazione e vigilanza dei centri di trasformazione, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

m) al rilascio dell'accREDITamento degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi dell'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

n) al rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, di ispezione e dei laboratori incaricati delle prove; alle attività di certificazione, di ispezione, di prova e rilascio di benessere tecnico sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

Art. 2

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste

dall'articolo 1 del presente regolamento sono a carico dei richiedenti ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e gli importi delle relative tariffe sono indicati negli allegati I e II del presente regolamento che verra' aggiornato, con le medesime procedure, ogniqualvolta si renda necessario e, comunque, almeno ogni due anni.

2. A copertura dell'attivita' di vigilanza, svolta dal Servizio tecnico centrale, i titolari degli atti amministrativi di cui all'articolo 1, gia' rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, versano, entro sessanta giorni dalla stessa, una aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I, corrispondente ai giorni restanti di validita' dell'atto amministrativo stesso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle amministrazioni dello Stato.

Art. 3

Utilizzo dei proventi

1. I proventi connessi con le attivita' di cui al presente regolamento sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Centro di responsabilita' «5-Consiglio superiore dei lavori pubblici» con esclusione delle spese di personale.

Art. 4

Modalita' di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' richieste ai sensi dell'articolo 1 e delle spese vive relative alle attivita' fuori del territorio nazionale, si effettua mediante versamento su conto corrente postale n. 871012 intestato alla tesoreria provinciale della Banca d'Italia di Roma.

2. Il pagamento delle spese per le prove di laboratorio e' effettuato direttamente dal richiedente a favore del laboratorio di prova.

3. Nella causale del versamento occorre specificare:

a) nei casi di cui all'articolo 1, lettere da a) ad m):

1) il riferimento all'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e la prestazione richiesta, con riferimento alla lettera dell'elenco di cui all'articolo 1 del presente regolamento;

2) la Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale, Via Nomentana, 2 - Roma, che effettua la prestazione;

3) la dizione: «da imputare sul Capo XV, Cap. 3570 (Entrate eventuali e diverse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)»;

b) nei casi di cui all'articolo 1, lettera n):

1) il riferimento all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e la prestazione richiesta con riferimento alla lettera dell'elenco di cui all'articolo 1 del presente regolamento;

2) la Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale, Via Nomentana, 2 - Roma, che effettua la prestazione;

3) la dizione: «da imputare sul Capo XV, Cap. 3570 (Entrate eventuali e diverse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)».

4. L'inizio dell'attivita' istruttoria da parte del Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori

pubblici per le istanze presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e' subordinato alla acquisizione dell'attestazione di avvenuto versamento degli importi dovuti.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 novembre 2012

Il Vice Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Ciaccia

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2013

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 179

Allegato I

TARIFFE DA APPLICARE PER I SERVIZI RESI A PAGAMENTO
DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERE DA a) AD n)

A) RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI LABORATORI DI PROVA DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N. 1086, ED ALL'ARTICOLO 59 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380

Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per l'istruttoria e rilascio della concessione o del relativo rinnovo, entrambi di validita' triennale, comprese le spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso della prima visita, compresa una quota relativa all'attivita' di vigilanza nel corso della vigenza della concessione.

Quota a corpo all'atto dell'istanza € 2.000

Quota per il rilascio dell'autorizzazione e relativa
vigilanza € 4.000

B. a) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DELLA PRODUZIONE DEGLI ACCIAI PER CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO

Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per qualificazione iniziale e le verifiche periodiche semestrali, comprese le spese di

viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso delle visite di vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati sul territorio nazionale

Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti nazionali)	€ 1.500
Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti esteri)	€ 1.200
Quota annua per verifica periodica semestrale per una classe di prodotti	€ 500
Quota annua per verifica periodica semestrale per ogni classe di prodotti in piu'	€ 500
Quota (una tantum) relativa al costo del mantenimento dell'albo	€ 100

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attivita' dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le eventuali attivita' di prima ispezione e/o vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati al di fuori del territorio nazionale, e le spese derivanti dai costi del personale preposto a tale attivita' che saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II.

B. b) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DELLA PRODUZIONE DEGLI ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE (LAMINATI)

Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per la qualificazione iniziale e le verifiche periodiche annuali, compresa la quota relativa alle spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso delle visite di vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati sul territorio nazionale

Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti nazionali)	€ 1.500
Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti esteri)	€ 1.200
Quota annua per verifica periodica semestrale per una classe di prodotti	€ 500
Quota annua per verifica periodica semestrale per ogni classe di prodotti in piu'	€ 500
Quota (una tantum) relativa al costo del mantenimento dell'albo	€ 100

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attivita' dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le eventuali attivita' di prima ispezione e/o vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati al di fuori del territorio nazionale, e le spese derivanti dai costi del personale preposto a tale attivita' che saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II.

C) RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' TECNICA PER I SISTEMI COSTRUTTIVI PREFABBRICATI AI SENSI DELLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N. 1086 E DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974, N. 64

Quota triennale a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per l'istruttoria ed il rilascio del Certificato di idoneita' tecnica

Quota triennale per ogni sistema € 2.000

D) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI ELEMENTI PREFABBRICATI PRODOTTI IN SERIE DICHIARATA

Quota triennale a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per il deposito, compresa la quota relativa alle spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso delle visite di vigilanza

Quota triennale per una classe di prodotti € 2.000

Quota triennale per ogni classe di prodotti in piu' € 500

Quota (una tantum) relativa al costo del mantenimento dell'albo € 100

E) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI ELEMENTI PREFABBRICATI PRODOTTI IN SERIE CONTROLLATA

Quota a corpo per l'autorizzazione triennale dovuta al Servizio tecnico centrale, compresa la quota relativa alle all'attivita' di vigilanza nel corso della vigenza della qualificazione

Quota per tipologia € 2.400

Quota (una tantum) relativa al costo del mantenimento dell'albo € 100

F) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DELLA PRODUZIONE DI DISPOSITIVI ANTISISMICI O SIMILARI

Quote dovute al Servizio tecnico centrale per l'esame dell'istanza e relativa documentazione (F1), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (F2) (+ F3 per eventuali ulteriori classi di prodotti), l'attivita' di vigilanza nel periodo di validita' della qualificazione (F4) (+ F5 per eventuali ulteriori classi di prodotti), il mantenimento della qualificazione (F6).

F1 Quota a corpo all'atto dell'istanza € 250

F2 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attivita' istruttoria relativa ad una classe di prodotti € 7.500

F3 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attivita'

per ogni classe di prodotti in piu'	€ 500

F4 Quota annua da versare per l'attivita' di vigilanza relativa ad una classe di Prodotti	€ 1.000

F5 Quota annua da versare per ogni classe di prodotti in piu'	€ 400

F6 Mantenimento annuo della qualificazione	€ 500

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attivita' dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le visite in unita' produttive al di fuori del territorio nazionale: eventuali visite preliminari, ispezioni, visite presso i laboratori di prova, attivita' di sorveglianza. Le spese derivanti dai costi del personale preposti a tali attivita' che saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II.

G) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DELLA PRODUZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI E SISTEMI COSTRUTTIVI IN LEGNO MASSICCIO, LEGNO LAMELLARE INCOLLATO, PANNELLI A BASE DI LEGNO
Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per qualificazione iniziale e le verifiche periodiche annuali, comprese le spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso delle visite di vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati sul territorio nazionale

Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti nazionali)	€ 1500

Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti esteri)	€ 1.000

Quota verifica periodica annuale per una classe di prodotti	€ 1.000

Quota verifica periodica annuale per ogni classe di prodotti in piu'	€ 500

Quota (una tantum) relativa al costo del mantenimento dell'albo	€ 100

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attivita' dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le eventuali attivita' di vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati al di fuori del territorio nazionale, e le spese derivanti dai costi del personale preposto a tale attivita' che saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II.

H) RILASCIO. DELL'AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI LABORATORI DI PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI, SULLE ROCCE E IN SITU DI CUI ALL'ARTICOLO 59 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380, ED ALLA VIGILANZA SUGLI STESSI

Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per l'istruttoria e rilascio della concessione o del relativo rinnovo, entrambi di validita' triennale, compresa una quota relativa all'attivita' di vigilanza nel corso della vigenza della concessione

Quota a corpo all'atto dell'istanza	€ 2.000
Quota per rilascio dell'autorizzazione per un settore di attivita' e relativa vigilanza	€ 4.000
Quota per rilascio dell'autorizzazione per due settori di attivita' e relativa vigilanza	€ 5.500
Quota per rilascio dell'autorizzazione per tre settori di attivita' e relativa vigilanza	€ 7.000

I) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, DEPOSITO E VIGILANZA DELLA PRODUZIONE DI MATERIALI, PRODOTTI E SISTEMI COSTRUTTIVI NON COPERTI DA MARCATURA CE O DA ALTRE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE
 Quote dovute al Servizio tecnico centrale per l'esame dell'istanza e relativa documentazione (I1), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (I2) (+ I3 per eventuali ulteriori classi di prodotti), l'attivita' di vigilanza nel periodo di validita' della qualificazione (I4) (+ I5 per eventuali ulteriori classi di prodotti), il mantenimento della qualificazione (I6).

I1 Quota a corpo all'atto dell'istanza	€ 250
I2 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attivita' istruttoria relativa ad una classe di prodotti	€ 7.500
I3 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attivita' per ogni classe di prodotti in piu'	€ 500
I4 Quota annua da versare per l'attivita' di vigilanza ogni ispezione successiva alla prima relativa ad una classe di prodotti	€ 1.000
I5 Quota annua da versare per ogni classe di prodotti in piu'	€ 400
I6 Mantenimento annuo della qualificazione	€ 500

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attivita' dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le visite in unita' produttive al di fuori del territorio nazionale: eventuali visite preliminari, ispezioni, visite presso i laboratori di prova, attivita' di sorveglianza. Le spese derivanti dai costi del personale preposti a tali attivita' saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II.

J) RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI EQUIVALENZA

Quota a corpo per il rilascio dell'attestazione di equivalenza dovuta al Servizio tecnico centrale

Quota a corpo all'atto dell'istanza	€ 2.000
-------------------------------------	---------

K) RILASCIO DELL'ABILITAZIONE DI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DEL CALCESTRUZZO INDUSTRIALIZZATI NONCHE' VIGILANZA SUGLI STESSI.

Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per l'istruttoria e rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione degli stabilimenti di produzione del calcestruzzo industrializzati, di validita' triennale, comprese le spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso della prima visita, compresa una quota relativa all'attivita' di vigilanza nel corso della vigenza della abilitazione.

Quota a corpo all'atto dell'istanza € 2.000

Quota per il rilascio dell'abilitazione e relativa vigilanza € 4.000

L) QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DEI CENTRI DI TRASFORMAZIONE

Quota a corpo dovuta al Servizio tecnico centrale per qualificazione iniziale e le verifiche periodiche dei centri di trasformazione, comprese le spese di viaggio e di soggiorno degli ispettori nel corso delle visite di vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati sul territorio nazionale

Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti nazionali) € 1.500

Quota per la qualificazione iniziale (stabilimenti esteri) € 1.000

Quota (una tantum) relativa al costo del mantenimento dell'albo € 100

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attivita' dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le eventuali attivita' di vigilanza nel caso di stabilimenti ubicati al di fuori del territorio nazionale, e le spese derivanti dai costi del personale preposto a tale attivita' che saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II.

M) RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI ISPEZIONE DI TIPO B, DI CUI ALL'ALLEGATO XXI, ARTICOLO 28, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Quote dovute al Servizio tecnico centrale per il rilascio dell'accREDITamento, con validita' quadriennale; in particolare, per ciascun raggruppamento di tipologie: l'esame dell'istanza e relativa documentazione (M1), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (M2), il rilascio dell'accREDITamento (M3), l'attivita' di vigilanza nel periodo di validita' della qualificazione (M4).

M1 Quota a corpo all'atto dell'istanza	€ 1.500
M2 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attivita' istruttoria relativa a ciascun raggruppamento di tipologie	€ 1.500
M3 Quota da versare al rilascio dell'accreditamento per ciascun raggruppamento di tipologie	€ 2.000
M4 Quota annua da versare per ciascuno dei tre anni successivi al primo, per l'attivita' di sorveglianza e mantenimento dell'accreditamento	€ 1.000

N. a) RILASCIO DELL'ABILITAZIONE AGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE, ISPEZIONE E PROVA DI CUI ALL' ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 21 APRILE 1993, N. 246

Quote dovute al Servizio tecnico centrale per il rilascio dell'abilitazione, con validita' settennale, in particolare l'esame dell'istanza e relativa documentazione (N1), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (N2), il rilascio dell'abilitazione per ciascuna famiglia di prodotti (N3) (+ N4 per l'eventuale estensione a prodotti appartenenti ad una famiglia di prodotti gia' oggetto di abilitazione), l'attivita' di vigilanza nel periodo di validita' della qualificazione (N5).

N1 Quota a corpo all'atto dell'istanza	€ 1.000
N2 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attivita' istruttoria relativa a ciascuna famiglia di prodotti	€ 4.000
N3 Quota da versare al rilascio dell'abilitazione per ciascuna famiglia di prodotti	€ 3.000
N4 Quota da versare per l'eventuale estensione a prodotti appartenenti ad una famiglia di prodotti gia' oggetto di abilitazione	€ 1.000
N5 Quota annua da versare per l'attivita' di vigilanza:	
fino a 5 famiglie di prodotti	€ 1.000
da 6 a 10 famiglie di prodotti	€ 1.500
oltre 10 famiglie di prodotti	€ 2.000

N. b) RILASCIO DELL'ABILITAZIONE AGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE DI CUI ALL' ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 21 APRILE 1993, N. 246

Quote dovute al Servizio tecnico centrale per il rilascio dell'abilitazione, con validita' settennale, in particolare l'esame dell'istanza e relativa documentazione (N1), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (N2), il rilascio dell'abilitazione per ciascuna famiglia di prodotti (N3) (+ N 4 per l'eventuale estensione a prodotti appartenenti ad una famiglia di prodotti gia' oggetto di abilitazione), l'attivita' di vigilanza nel periodo di validita' della qualificazione (N5).

N1 Quota a corpo all'atto dell'istanza	€ 1.000
N2 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attivita' istruttoria relativa a ciascuna famiglia di prodotti	€ 3.000
N3 Quota da versare al rilascio dell'abilitazione per ciascuna famiglia di prodotti	€ 2.000
N4 Quota da versare per l'eventuale estensione a prodotti appartenenti ad una famiglia di prodotti gia' oggetto di abilitazione	€ 500
N5 Quota annua da versare per l'attivita' di vigilanza:	
fino a 5 famiglie di prodotti	€ 1.000
da 6 a 10 famiglie di prodotti	€ 1.500
oltre 10 famiglie di prodotti	€ 2.000

N. c) RILASCIO DEL L'ABILITAZIONE AGLI ORGANISMI DI PROVA DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 21 APRILE 1993, N. 246

Quote dovute al Servizio tecnico centrale per il rilascio dell'abilitazione, con validita' settennale, in particolare l'esame dell'istanza e relativa documentazione (N1), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (N2), il rilascio dell'abilitazione per ciascuna famiglia di prodotti (N3) (+ N4 per l'eventuale estensione a prodotti appartenenti ad una famiglia di prodotti gia' oggetto di abilitazione), l'attivita' di vigilanza nel periodo di validita' della qualificazione (N5).

N1 Quota a corpo all'atto dell'istanza	€ 1.000
N2 Quota da versare all'atto dell'inizio dell'attivita' istruttoria relativa a ciascuna famiglia di prodotti	€ 2.000
N3 Quota da versare al rilascio dell'abilitazione per ciascuna famiglia di prodotti	€ 1.000
N4 Quota da versare per l'eventuale estensione a prodotti appartenenti ad una famiglia di prodotti gia' oggetto di abilitazione	€ 500
N5 Quota annua da versare per l'attivita' di vigilanza:	
fino a 5 famiglie di prodotti	€ 1.000
da 6 a 10 famiglie di prodotti	€ 1.500
oltre 10 famiglie di prodotti	€ 2.000

N. d) RILASCIO BENESTARE TECNICO EUROPEO

Quota dovuta al Servizio tecnico centrale per il rilascio del benessere tecnico europeo (BTE), per l'esame dell'istanza e relativa documentazione (N1 e N2), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (N3), l'attivita' di vigilanza nel periodo di validita' della qualificazione (N4), eventuali rinnovi o volture di BTE esistenti (N5).

N1 Quota a corpo all'atto dell'istanza in caso di rilascio di BTE con Linea guida (articolo 9.1 Direttiva 89/106)	€ 250
N2 Quota a corpo all'atto dell'istanza in caso di rilascio di BTE senza Linea guida (articolo 9.2 Direttiva 89/106)	€ 2.500
N3 Quota a corpo da versare all'atto dell'inizio dell'attivita'	€ 7.500
N4 Quota da versare per ogni ispezione successiva alla prima, con la frequenza stabilita dalle relative Linee guida	€ 1.200
N5 Rinnovi, vulture o modifiche di un BTE esistente	€ 1.000

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attivita' dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le visite in unita' produttive al di fuori del territorio nazionale: eventuali visite preliminari., ispezioni, visite presso i laboratori di prova, attivita' di sorveglianza. Le spese derivanti dai costi del personale preposti a tali attivita' saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all'allegato II.

N. e) RILASCIO DELLA MARCATURA CE

Quota dovuta al Servizio tecnico centrale per il rilascio della marcatura CE, per l'esame dell'istanza e relativa documentazione (N1 e N2), lo svolgimento della fase di istruttoria ed ispezione (N3), l'attivita' di vigilanza nel periodo di validita' della qualificazione (N4), eventuali rinnovi o vulture di marcature CE gia' rilasciate (N5).

	Sist. 1 e 1+	Sist. 2 e 2+
N1 Quota a corpo all'atto dell'istanza	€ 250	€ 250
N2 Esame documentale ed istruttoria per la certificazione del controllo di produzione in fabbrica relativa ad una classe di prodotti	€ 1.300	€ 1.000
N3 Esame documentale ed istruttoria per la certificazione del controllo di produzione in fabbrica per ogni classe di prodotti in piu'	€ 600	€ 500
N4 Quota a corpo da versare all'atto della certificazione	€ 1.000	€ 1.000
N5 Quota annua per il mantenimento della certificazione	€ 1.000	€ 1.000

Restano a carico dell'istante le spese vive (viaggio, vitto e alloggio) relative alle attivita' dei funzionari del Servizio tecnico centrale durante le visite in unita' produttive al di fuori del

territorio nazionale: eventuali visite preliminari, ispezioni, visite presso i laboratori di prova, attivita' di sorveglianza. Le spese derivanti dai costi del personale preposti a tali attivita' saranno regolate a consuntivo sulla base delle tariffe orarie di cui all' allegato II.

Allegato II

TARIFFE ORARIE

Ogni prestazione resa dal personale del Servizio tecnico centrale, per le attivita' di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, non espressamente elencate nel presente regolamento, verra' effettuata dietro pagamento di un corrispettivo secondo le seguenti tariffe:

	----- € /ora
----- Area dirigenziale	104,61
----- III Area	42,90
----- II Area	36,11

Le predette tariffe si applicano per ogni ora o frazione di ora superiore alla mezz'ora di effettiva attivita' prestata.